DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 9

Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni

Presso il Ministero dell'interno e' istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui all'articolo 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, e' composta:

a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

d) da un consigliere di Stato;

e) da un ispettore generale capo e da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato;

f) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1› aprile 1981, n. 121;

g) dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno. Per l'attuazione del piano di potenziamento di cui all'articolo 8, comma 4, la commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi da corrispondere ai componenti della commissione. La commissione puo' decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'Amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal

comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della commissione di cui al presente articolo.

Versione in vigore dal 21 gennaio 1992, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9
Capo	II — Infrastrutture, impianti e attrezzature tecnico-logistiche delle forze di polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-l-adeguamento-degli-organici-delle-forze-di/art-9-commissione-per-la-pianificazione-ed-il-coordinamento-della-fase

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it